



COMUNE DI INVERIGO
Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.07.2007

IL SINDACO
F.to Alberto Bartesaghi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Umberto Sodano

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.07.2007

INDICE

Art.	1	Principi generali
Art.	2	Pagamento retta per il trasporto scolastico
Art.	3	Termine per la presentazione delle domande
Art.	4	Organizzazione del servizio
Art.	5	Fermate dello scuolabus
Art.	6	Destinatari del servizio
Art.	7	Trasporto di alunni residenti in altri comuni
Art.	8	Responsabilità delle famiglie
Art.	9	Tesserino identificativo
Art.	10	Accompagnatori
Art.	11	Comportamento degli alunni sullo scuolabus
Art.	12	Sospensione del servizio per comportamento scorretto
Art.	13	Rimborso danni
Art.	14	Assicurazione
Art.	15	Efficacia del presente regolamento

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico comunale e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio. Il servizio trasporto è assicurato per le seguenti scuole:

- scuola dell' Infanzia Statale di Villa Romanò;
- scuola primaria "Luigi Cagnola" di Villa Romanò;
- scuola primaria "Giuseppe Piermarini" di Cremona;
- scuola primaria "Don Gnocchi" di Inverigo;
- scuola secondaria "Filippo Meda" di Inverigo

ART. 2 PAGAMENTO RETTA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

La quota per il trasporto verrà definita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

Per gli alunni portatori di handicap il servizio è gratuito.

Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in tre rate:

- la prima rata entro il 30 Settembre;
- la seconda rata entro il 31 Gennaio;
- la terza rata entro il 30 Aprile.

Nel caso di fratelli trasportati qualunque sia il tipo di scuola frequentata, al fratello o ai fratelli minori si applicherà una riduzione del 25% per il primo fratello e del 50% oltre il secondo.

In caso di mancato pagamento, dopo due solleciti inevasi, alla scadenza del secondo si procederà alla riscossione coattiva.

Il mancato utilizzo del servizio per un periodo saltuario non dà diritto ad alcuno sconto o rimborso.

Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta per l'utilizzo del servizio, non desideri più avvalersene, deve presentare semplice RINUNCIA scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, in carta semplice; agli utenti che rinunceranno entro il 30 Novembre non verrà addebitata la seconda e terza rata; per chi rinuncia entro il 28 (29) Febbraio, non verrà addebitata la terza rata.

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause non dipendenti dalla stessa.

ART. 3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per usufruire del trasporto scolastico dovranno essere presentate ogni anno dal genitore o da chi ne fa le veci, entro il mese di MARZO, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Il mancato accoglimento della domanda verrà comunicato entro il mese di Luglio. Eventuali richieste presentate oltre il termine stabilito potranno essere accolte solo in caso di disponibilità di posti.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale per l'espletamento del servizio potrà avvalersi di: mezzi e personale propri, in economia o di servizi in appalto.

I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto:

- a) delle richieste pervenute degli aventi diritto;
- b) del calendario scolastico;
- c) degli stradari di riferimento per i vari plessi scolastici;
- d) dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio (contenimento tempi di percorrenza);

- e) dei mezzi, dei posti e delle risorse disponibili.

Nel caso in cui la famiglia iscriva il figlio ad un plesso scolastico diverso da quello della frazione di residenza, ovvero nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto verrà effettuato solo se compatibile con l'organizzazione del servizio trasporto scolastico.

Gli orari dei rientri possono subire modificazioni in base alla condizione delle strade.

In caso di forza maggiore non si assicura il regolare svolgimento del servizio.

Orari e percorsi vengono approvati annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 5 FERMATE DELLO SCUOLABUS

La salita e la discesa degli utenti può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Oltre alle fermate principali, possono essere istituite altre fermate, in base alle richieste delle famiglie, sussistendo i seguenti criteri:

- a) il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere inferiore a 3;
- b) le fermate devono avere tra di loro una distanza non inferiore a 400 metri;
- c) deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
- d) per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- e) si dovrà evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza nell'obiettivo di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Nel corso dell'anno scolastico l'Ufficio Pubblica Istruzione potrà effettuare variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

ART. 6 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 1, residenti o dimoranti sul territorio. Saranno accolte tutte le richieste fino al raggiungimento della capienza massima dello scuolabus.

Qualora le richieste dovessero essere superiori a tale capienza verrà data la priorità alla distanza tra la scuola frequentata e la residenza dell'alunno.

ART. 7 TRASPORTO DI ALUNNI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI

Le domande di alunni non residenti frequentanti le scuole dell'obbligo nel Comune, ex art. 1 - comma 2 - potranno essere accolte solo se in vigore, con il Comune di residenza degli alunni da trasportare, apposita convenzione, come previsto dalla vigente legislazione.

Relativamente ai posti disponibili per i non residenti, si darà priorità sulla base della presentazione delle domande.

ART. 8 RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda, i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, una persona di riferimento, sotto la propria responsabilità.

L'ACCETTAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO.

Il minore deve essere accompagnato alla fermata dello scuolabus e viceversa dalla famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e le classi 4^a e 5^a della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'accompagnatore dello scuolabus a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da parte del genitore o da che ne fa le veci, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

Non essendo previsto presso la scuola secondaria di 1° grado il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, i genitori, nel sottoscrivere la domanda del servizio trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

ART. 9 TESSERINO IDENTIFICATIVO

A ciascun utente verrà consegnato, dall'Ufficio Pubblica Istruzione, un tesserino identificativo personale la cui esibizione dà diritto ad usufruire del servizio

ART. 10 ACCOMPAGNATORI

A fine di garantire una maggiore sicurezza sullo scuolabus, l'Amministrazione Comunale prevede un servizio di accompagnamento per i bambini della scuola dell'Infanzia e facoltativo per la scuola primaria.

Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- a) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
- b) cura la consegna dei bambini della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
- c) cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
- d) cura la consegna dei bambini della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
- e) sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
- f) non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati;
- g) nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e le classi 4^a e 5^a della scuola primaria, autorizzati dai genitori con le modalità previste dal precedente art.8, verifica che non sussistano situazioni di pericolo per l'incolumità dell'alunno;
- h) negli altri casi, qualora il genitore o chi da lui delegato, non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno NON verrà fatto scendere dall'automezzo e sarà reperibile al termine del giro presso il Comune. Se questa situazione dovesse ripetersi più di due volte nel trimestre, il servizio sarà sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata.

ART. 11 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI SULLO SCUOLABUS

Gli alunni che usufruiscono del servizio trasporto scolastico organizzato dal Comune devono tenere sullo scuolabus un comportamento corretto, educato e rispettoso nei confronti dell'autista e dell'accompagnatore. Dovranno pertanto restare seduti, senza sporgersi dai finestrini ed evitare comportamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.

ART. 12 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER COMPORTAMENTO SCORRETTO

Qualora sullo scuolabus o automezzi destinati al trasporto scolastico si verificano episodi di comportamento scorretto da parte degli utenti, l'autista o l'accompagnatore dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto all'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Pubblica Istruzione, che provvederà quindi ad informare opportunamente la famiglia, tramite la scuola di appartenenza, e si sospenderà il servizio di trasporto scolastico per gli alunni responsabili delle azioni suddette.

ART.13 RIMBORSO DANNI

Qualora durante il servizio si verificano casi di vandalismo da parte degli alunni trasportati, che portino al danneggiamento dell'automezzo, l'Amministrazione Comunale, oltre ai provvedimenti previsti dall'art. precedente, addebiterà la somma necessaria per la riparazione alla famiglia dell'alunno responsabile, informandone anche la scuola di appartenenza.

ART. 14 ASSICURAZIONE

L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.

ART. 15 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento trova applicazione con l'anno scolastico 2007/2008 e vigerà anche per gli anni successivi. Entra in vigore nel rispetto dell' art. 39 – comma 2 e 3 - dello statuto comunale.